

LEGGE DI BILANCIO 2022 LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE ED IL SOCIO-SANITARIO

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024
(Supplemento ordinario n. 49/L alla G.U. n. 310 del 31-12-2021)

Art. 1

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

ALIQUOTA IVA 10% SU PRODOTTI IGIENE FEMMINILE (comma 13)

Riduzione dell'IVA dall'attuale 22% al 10% sui prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile e non compostabili (cd. "Tampon tax").

CONGEDO DI PATERNITA' (comma 134)

Estensione del congedo di paternità a 10 giorni a decorrere dal 2021 (e non più solo per il 2021).

FONDO POVERTA' EDUCATIVA (commi 135-136)

Rifinanziamento di 25 mln del Fondo per la povertà educativa minorile anche per il 2024.

> LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (commi 172-173)

Incremento, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, di 20 mln per il 2022, 25 mln per il 2023, 30 mln per il 2024, 50 mln per il 2025, 150 mln per il 2026 e 800 mln a decorrere dal 2027 per il potenziamento degli asili nido, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire, in proporzione alla popolazione nella fascia di età da 3 a 36 mesi, fissato su base locale nel 33% del target coperto (inclusivo del servizio privato). La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL).

> BANCA DATI AFFIDAMENTO FAMILIARE (comma 967)

Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie, volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA (commi 73-84)

Il Fondo per il reddito di cittadinanza (destinato all'erogazione del beneficio economico) è incrementato di 1.065,3 mln per il 2022, 1.064,9 mln per il 2023, 1.064,4 mln per il 2024, 1.063,5 mln per il 2025, 1.062,8 mln per il 2026, 1.062,3 mln per il 2027, 1.061,5 mln per il 2028 e 1.061,7 mln annui a decorrere dal 2029.

Al dl 4/2019 ("decreto RdC") si apportano le seguenti modificazioni:

- Introduzione di un <u>Piano di verifica</u>, definito annualmente dall'INPS entro il 31 marzo, <u>dei beni patrimoniali detenuti all'estero</u> e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per il RdC. Il Piano, definito in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e il Ministero affari esteri, può prevedere anche lo scambio di dati sulla base di accordi bilaterali. Esso è approvato con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla presentazione;
- Stabilita l'impignorabilità del RdC;
- <u>Anticipazione dell'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale</u> (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio;
- Stabilita <u>l'equivalenza della domanda</u> di RdC resa all'INPS per tutti i componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla misura <u>con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)</u>. La domanda è trasmessa dall'INPS all'ANPAL per l'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda priva di DID è improcedibile;
- <u>Verifica della ricerca attiva del lavoro</u>, da realizzarsi in presenza presso il centro per l'impiego (CPI) con frequenza almeno mensile. In caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, il beneficio decade;
- Ridefinizione della disciplina dell'offerta congrua di lavoro: il beneficiario è tenuto ad accettare almeno una delle 2 (e non più 3) offerte congrue; la congruità dell'offerta di lavoro non è più legata alla durata di fruizione del beneficio; è congrua un'offerta entro 80 km (e non più 100 km) di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta (e non più entro 250 km; in caso di componenti con disabilità rimane congrua l'offerta entro 100 km dalla residenza del beneficiario); in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale, l'offerta è congrua se

- non dista più di 80 km dalla residenza o se è comunque raggiungibile entro 100 minuti con i mezzi di trasposto pubblici;
- Il Patto per l'inclusione sociale deve prevedere in ogni caso la <u>frequenza almeno</u> <u>mensile in presenza preso i Servizi sociali</u> al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nel progetto personalizzato. <u>In caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivi, il beneficio decade</u>;
- Obbligo per i Comuni di impiegare almeno un terzo dei beneficiari RdC residenti nei PUC (progetti utili alla collettività). Lo svolgimento di tali attività da parte dei beneficiari è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta ferma la decadenza del beneficio allorché il beneficiario non aderisca ai PUC nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
- <u>I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale devono prevedere necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza;</u>
- Sono previsti esplicitamente uno o più decreti ministeriali (sentito il Garante Privacy)
 per individuare modalità di precompilazione della domanda di RdC sulla base dei dati
 già in possesso dell'INPS e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
- <u>Verifiche anagrafiche</u>:
 - o i Comuni devono effettuare controlli a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, sulla composizione del nucleo familiare dichiarato e sui requisiti di residenza e di soggiorno, nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti tramite il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-Città con la partecipazione di INPS, a cui i Comuni comunicano tempestivamente l'esito delle verifiche attraverso la suddetta piattaforma;
 - o l'INPS verifica ex ante i dati anagrafici di residenza, soggiorno e cittadinanza, comunicando ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima dell'erogazione del beneficio. I Comuni verificano entro 120 giorni da tale comunicazione, decorsi i quali il beneficio è comunque corrisposto. Il responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute;
 - o L'ANPR mette comunque a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza le informazioni in suo possesso;
- Accesso alla Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro: al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, stabilita la parità di accesso ai CPI e ai soggetti accreditati dalle Regioni (art. 12 d.lgs. 150/2015) alla Piattaforma, che opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento Funzione pubblica;
- Revoca e decadenza del beneficio: estensione della revoca del beneficio in caso di condanna penale ad ulteriori reati non già contemplati; obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca

- del RdC, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione; decadenza del beneficio in caso di mancata presentazione del beneficiario presso il CPI entro il termine da questo fissato;
- <u>Incentivi alle assunzioni</u>: riconosciuti anche ai datori di lavoro che assumano beneficiari con contratto a tempo determinato o indeterminato anche parziale (e non più solo a tempo pieno e indeterminato); riconosciuto alle agenzie per il lavoro in caso di assunzione del beneficiario a seguito di attività di intermediazione un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro; i servizi per il lavoro accreditati, nell'ambito del programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) previsto nel PNRR, comunicano tempestivamente, entro 5 giorni, al CPI e ad ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione del servizio per il lavoro al programma GOL per 6 mesi; monitoraggio ANPAL delle criticità;
- Soggetti condannati: nelle more di apposita convenzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio l'INPS trasmette al Ministero della Giustizia l'elenco dei beneficiari per la verifica dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC;
- Decalage dell'importo mensile: a decorrere dal 1° gennaio 2022 il beneficio mensile, nella sola componente che integra il reddito familiare (non quella relativa a mutuo/affitto), è ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo all'eventuale rifiuto di un'offerta congrua o all'avvio di un'attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo, fino al raggiungimento di una soglia del beneficio pari a 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza. La riduzione non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da componenti esenti dagli obblighi connessi al RdC e ai nuclei con minori di 3 anni o persone con disabilità grave o non autosufficienza;
- Soglia retributiva e condizioni minime delle offerte di lavoro congrue: la soglia minima, pari al 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo incluso la componente integrativa dell'affitto, è riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro. La retribuzione non dev'essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro; l'orario di lavoro non dev'essere inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi e la durata del rapporto non deve essere inferiore a 3 mesi; previsto un monitoraggio specifico dell'INPS a cadenza trimestrale.

> ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (commi 85-86)

Al fine di permettere l'incremento delle dotazioni organiche dei CPI previsto dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 70 mln a decorrere dal 2022; dallo stesso termine decorre altresì la spesa di 20 mln per la copertura degli oneri dei CPI per le politiche attive del lavoro rivolte ai giovani NEET tra i 16 e i 29 anni.

> RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON MENO DI 15.000 AB. (commi 534-542)

Assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti, nel limite complessivo di 300 mln per il 2022, in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del

tessuto sociale e ambientale. Possono richiedere i contributi: i Comuni con pop. inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, superino i 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 mln (la domanda è presentata dal Comune capofila); i Comuni che non risultino beneficiari delle risorse attribuite con decreto del Ministero dell'interno ex art. 5 del DPCM 21 gennaio 2021 (l'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 30 giugno 2022).

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA

- LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (commi 159-171)
- 159. Il comma definisce genericamente i **livelli essenziali delle prestazioni sociali** (**LEPS**) come "costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità".
- 160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS), che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali) del decreto legislativo 147/2017 (cd. "Decreto REI").
- 161. Mediante apposita intesa in Conferenza Unificata, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e del MEF, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 328/2000, degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
- 162. Fermo restando quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 (cd. "**Dpcm Nuovi LEA**"), i **servizi socioassistenziali** volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle **persone anziane non autosufficienti**, comprese le nuove forme di <u>coabitazione solidale</u> delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:
 - a. <u>assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari</u>, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita

- quotidiana caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; **soluzioni abitative**, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di **telesoccorso e teleassistenza**;
- b. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il **pronto intervento** per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli **assistenti familiari** in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle <u>risorse informali di prossimità</u> e quella degli enti del <u>Terzo Settore</u> anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- c. <u>servizi sociali di supporto</u> per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per <u>favorire</u> <u>l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i **Centri per l'impiego** del territorio; <u>l'assistenza gestionale, legale e amministrativa</u> alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.</u>
- 163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal "DPCM Nuovi LEA" per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua

- realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del **raccordo informativo**, anche telematico, **con l'INPS**.
- 164. Gli ATS, oltre a garantire l'offerta dei servizi e degli interventi di cui al comma 162, possono integrare con propri contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore (art. 51 del d.lgs. 81/2015) o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
- 165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali possono essere previsti **percorsi di formazione**, anche mediante gli enti bilaterali (art. 2, c. 1, lettera h del d.lgs. 276/2003).
- 166. <u>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali</u>, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 150/2015, in collaborazione con l'ANPAL e previa intesa in Conferenza Unificata, definisce **strumenti e modelli di supporto**, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162 nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165, ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
- 167. Con uno o più **DPCM**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 168.
- 168. Per garantire i servizi socioassistenziali di cui al comma 162 e i servizi sociosanitari di cui al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza, il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 100 mln per il 2022, di 200 mln per il 2023, di 250 mln per il 2024 e di 300 mln a decorrere dal 2025.
- autosufficienza (con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'art. 22, cc. 2 e 4, della legge 328/2000) entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col MEF, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli artt. 5 e 23 del d.lgs. 147/2017 (cd. "decreto REI"), ai sensi degli artt. 1 e 4 del dl 4/2019 convertito con modif. dalla legge 26/2019 (cd. "decreto RdC") e dell'art. 1 c. 797 della legge di bilancio 2021 (contributo per l'assunzione di assistenti sociali) e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al DPCM 1° luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali" approvati dalla

Commissione tecnica per i fabbisogni standard (e dunque con le risorse destinate al rafforzamento dei servizi sociali nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale).

- 170. <u>In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023</u>, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021:
 - a. pronto intervento sociale;
 - b. supervisione del personale dei servizi sociali;
 - c. servizi sociali per le dimissioni protette;
 - d. prevenzione dell'allontanamento familiare;
 - e. servizi per la residenza fittizia;
 - f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
- 171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse dei Fondi nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, insieme alle risorse del PON Inclusione e del PNRR destinate a tali scopi.

> ULTERIORE INCREMENTO FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (comma 677)

Oltre agli incrementi previsti al comma 168, il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

> LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' (comma 174)

Incremento del Fondo di solidarietà comunale di 30 mln per il 2022, 50 mln per il 2023, 80 mln per il 2024, 100 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 mln annui a decorrere dal 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

> INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA DELLE PERSONE CON DISABILITA' (commi 176-177)

Istituzione di un Fondo presso il Ministero del Turismo pari a 6 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono emanate le disposizioni di attuazione.

> FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (comma 178)

Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" (art. 1 c. 330 legge 160/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2022, è ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" ed è trasferito presso lo stato di previsione del MEF, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità (Legge delega disabilità). A tal fine, il Fondo è incrementato di 50 mln annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (commi 179-180)

Istituzione, nello stato di previsione del MEF, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, con una dotazione di 100 mln a decorrere dal 2022. Il Fondo è ripartito per la quota parte di 70 mln in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 mln in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, previa intesa in Conferenza Statocittà da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

> RIFINANZIAMENTO FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (commi 181-182)

Rifinanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 27 mln per il 2022, con l'obiettivo di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

> RIFINANZIAMENTO FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (commi 183-184)

Rifinanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dall'art. 34 del dl 41/2021 convertito con modif. dalla legge 59/2021 (cd. "dl Sostegni"). Gli interventi e i progetti finanziabili riguardano non solo la promozione e la realizzazione di infrastrutture anche digitali, l'inclusione lavorativa e sportiva e il turismo accessibile, ma si aggiungono altresì iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

> FONDO PER PROGETTI DI COABITAZIONE PER OVER 65 ANNI (commi 678-680)

Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 mln per il 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti, che devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto. Alla ripartizione del fondo tra i Comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'emanazione del precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIOSANITARIA

> FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE TRA LE GIOVANI GENERAZIONI (comma 157)

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, finalizzato a finanziare progetti di prevenzione e contrasto del fenomeno a cui possono concorrere servizi pubblici, università ed enti di ricerca pubblici e privati, privato sociale. La dotazione è pari a 2 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, un decreto del Ministro delle politiche giovanili stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo di tali risorse.

> FINANZIAMENTO AGGIORNAMENTO LEA (comma 288)

A decorrere dal 2022 sarà accantonata una somma annua di 200 mln, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, per l'aggiornamento dei LEA.

SERVIZI PSICOLOGICI E NEUROPSICHIATRICI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (commi 290-292)

Proroga fino al 31 dicembre 2022 delle misure previste dal "dl Sostegni bis" in materia di salute e benessere psicologico di bambini e adolescenti, anche in conseguenza degli effetti della pandemia: incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, 8 mln sono destinati al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali (utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) per i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Prorogata fino al 31 dicembre 2022 anche la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai LEA (spesa complessiva annua di 19.932.000 euro). Viene poi rifinanziato anche per il 2022 l'apposito Fondo destinato alla promozione del benessere della persona, facilitando l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare (10 mln annui per il 2022).

> ASSISTENZA PSICOLOGICA NELLE SCUOLE (commi 697-698)

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1 c. 601 legge 296/2006) è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinati a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo.

PROROGA USCA – UNITA' SPECIALI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (commi 295-296)

DISPOSIZIONI PER PNRR E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER ATTUAZIONE PNRR NELLE CITTA' METROPOLITANE (comma 562)

La norma consente alle Città metropolitane, nell'individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, di non considerare tra le spese di personale quelle effettuate con risorse proprie per assumere a tempo determinato il personale necessario per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR. Tali spese altresì non si computano ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013.

> INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER FUNZIONI SOCIALI DEI COMUNI DI SICILIA E SARDEGNA (comma 563)

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

> MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEI LEP (comma 592)

Al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, la norma prevede che, a decorrere dal 2022, i Ministri competenti per materia acquisiscano il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali e il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi in relazione alle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

> DEROGA ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI CON FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (commi 734-735)

La norma modifica l'art. 1 c. 449 lettera d-quinquies) della legge 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti ex legge bilancio 2021 (art. 1 c. 797 della legge 178/2020, contributo per l'assunzione di assistenti sociali), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo

di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per tali risorse viene altresì prevista la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale (di cui all'art. 1 c. 801 legge bilancio 178/2020).

PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO

ex

DECRETO 31 dicembre 2021

"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" (Supplemento ordinario n. 50 alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021)

FONDO POVERTA':

Stanziamento 2022: 622 mln Stanziamento 2023: 622 mln Stanziamento 2024: 617 mln

Fondo stabilizzato

FONDO REDDITO DI CITTADINANZA:

Stanziamento 2022: 8.784 mln Stanziamento 2023: 8.784 mln Stanziamento 2024: 8.784 mln

Modifiche intervenute: ex art. 1 c. 73 della Legge Bilancio 2022, il Fondo è incrementato di 1.065,3 mln per il 2022, 1.064,9 mln per il 2023, 1.064,4 mln per il 2024, 1.063,5 mln per il 2025, 1.062,8 mln per il 2026, 1.062,3 mln per il 2027, 1.061,5 mln per il 2028 e 1.061,7 mln annui a decorrere dal 2029. Fondo stabilizzato

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

Stanziamento 2022: 390,9 mln Stanziamento 2023: 390,9 mln Stanziamento 2024: 390,9 mln

Fondo stabilizzato

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Stanziamento 2022: 822 mln Stanziamento 2023: 865,3 mln Stanziamento 2024: 913,6 mln

Modifica intervenuta: la Legge Bilancio 2022 dispone un incremento di 15mln per il 2022 (art. 1 c. 677); incremento di 100mln per il 2022, di 200 mln per il 2023, di 250 mln per il 2024 e di 300 mln a decorrere dal 2025 (art. 1 c. 168). L'art. 37 bis della legge

106/2021 di conversione del "dl Sostegni Bis" aveva inoltre già disposto un incremento di 40 mln per il 2022 per l'assistenza domiciliare. Fondo stabilizzato

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (già Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

Stanziamento 2022: 300 mln Stanziamento 2023: 350 mln Stanziamento 2024: 350 mln

Modifiche intervenute: Incremento di 50 mln annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (art. 1 c. 178 Legge Bilancio 2022). Fondo stabilizzato

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

Stanziamento 2022: 76,1 mln Stanziamento 2023: 76,1 mln Stanziamento 2024: 76,1 mln

Fondo stabilizzato

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamento 2022: 25,8 mln Stanziamento 2023: 25,8 mln Stanziamento 2024: 25,8 mln

Fondo non stabilizzato

NUOVO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamento 2022: 80 mln Stanziamento 2023: 80 mln Stanziamento 2024: 50 mln

Nuovo fondo istituito dall'art. 1 c. 334 della Legge Bilancio 2021. Fondo non stabilizzato

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Stanziamento 2022: 71,6 mln Stanziamento 2023: 70,2 mln Stanziamento 2024: 68,5 mln

Fondo stabilizzato

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Stanziamento 2022: 104 mln Stanziamento 2023: 104 mln Stanziamento 2024: 104 mln

Fondo stabilizzato

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA (per i 25 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamento 2022: 28,7 mln Stanziamento 2023: 28,7 mln Stanziamento 2024: 28,7 mln

Fondo non stabilizzato

PREMIO ALLA NASCITA ("Bonus mamma domani")

Stanziamento 2022: 392 mln Stanziamento 2023: 392 mln Stanziamento 2024: 392 mln

Fondo stabilizzato. La misura dovrebbe essere progressivamente riassorbita nell'Assegno unico e universale per i figli a carico.

BONUS BEBE'

Stanziamento 2022: 400 mln

Stanziamento 2023: / Stanziamento 2024: /

Fondo non stabilizzato. La misura dovrebbe essere progressivamente riassorbita nell'Assegno unico e universale per i figli a carico.

FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITA'

Stanziamento 2022: 5,5 mln Stanziamento 2023: 5,5 mln Stanziamento 2024: 5,5 mln

Fondo stabilizzato. La misura dovrebbe essere progressivamente riassorbita nell'Assegno unico e universale per i figli a carico.

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Stanziamento 2022: 6.615 mln Stanziamento 2023: 6.018 mln Stanziamento 2024: 6.674 mln

Fondo stabilizzato